



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 14 ottobre 2026
(OR. en)**

2025/0349(COD)

PE-CONS 56/26

**ENV 931
CLIMA 393
PECHE 294
CODEC 1434**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
 autorizza la Francia ad aderire alla convenzione interamericana per la
 protezione e la conservazione delle tartarughe marine

DECISIONE (UE) 2026/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza la Francia ad aderire alla convenzione interamericana
per la protezione e la conservazione delle tartarughe marine**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ Parere del 21 gennaio 2026 (GU C, C/2026/1967, 28.4.2026,
ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2026/1967/oj>).

² Posizione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2025 la Francia ha chiesto l'autorizzazione dell'Unione ad aderire alla convenzione interamericana per la protezione e la conservazione delle tartarughe marine, conclusa a Caracas il 1° dicembre 1996 ("convenzione"), al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi confinanti con i suoi territori nel continente americano nella zona di protezione delle specie di tartarughe marine presenti nei mari adiacenti al continente americano e ai Caraibi.
- (2) Alcune materie disciplinate dalla convenzione rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. Al fine di aderire alla convenzione, pertanto, la Francia deve essere autorizzata dall'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. La presente decisione non costituisce un esercizio di competenza esterna dell'Unione per le materie disciplinate dalla convenzione non rientranti nella competenza esclusiva.
- (3) La convenzione è in linea con le politiche dell'Unione in materia di protezione delle risorse biologiche marine e dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda le misure di protezione e conservazione delle tartarughe marine. Poiché la convenzione è aperta all'adesione degli Stati del continente americano e dei Caraibi, è opportuno che l'Unione autorizzi la Francia ad aderirvi.

- (4) I paesi e territori d'oltremare francesi elencati nell'allegato II TFUE e le loro acque non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati per quanto riguarda, tra l'altro, le materie disciplinate dalla convenzione per le quali l'Unione ha competenza esclusiva. La presente decisione lascia pertanto impregiudicati i diritti e gli obblighi della Francia derivanti dall'adesione alla convenzione in relazione a tali paesi e territori e alle loro acque.
- (5) Alcune regioni ultraperiferiche francesi situate nella zona di applicazione della convenzione, come la Guyana francese, sono esposte ad attività di pesca illegali che comportano la cattura accidentale di un gran numero di tartarughe marine. Per salvaguardare tali specie protette e garantire l'integrità dei loro habitat è necessaria la cooperazione con i paesi vicini. Tale cooperazione sarebbe agevolata dall'adesione alla convenzione.
- (6) È opportuno che la Francia informi il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione della sua adesione alla convenzione. La Francia dovrebbe consultare la Commissione e i pertinenti portatori di interessi, in particolare i portatori di interessi locali, sulle posizioni relative alle decisioni, misure e raccomandazioni adottate nell'ambito della convenzione e informare regolarmente la Commissione in merito alla loro adozione. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a tenerlo informato delle decisioni, misure e raccomandazioni adottate nell'ambito della convenzione. La Francia dovrebbe inoltre mettere a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione la sua relazione annuale di cui all'articolo XI della convenzione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata ad aderire alla convenzione interamericana per la protezione e la conservazione delle tartarughe marine, conclusa a Caracas il 1° dicembre 1996 ("convenzione").

Articolo 2

La Francia informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione della sua adesione alla convenzione.

La Francia consulta la Commissione e i pertinenti portatori di interessi, in particolare i portatori di interessi locali, sulle posizioni relative alle decisioni, misure e raccomandazioni adottate nell'ambito della convenzione e informa regolarmente la Commissione in merito alla loro adozione.

La Francia mette a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione la sua relazione annuale di cui all'articolo XI della convenzione.

Articolo 3

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente
